

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015**  
**150/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO CENTRO ENERGIA FERRARA, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 aprile 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 546/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 500/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 500/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 639/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 639/2014/R/eel);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (oggi E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, di seguito: E.ON), datata 4 dicembre 2012, prot. Autorità 4 dicembre 2012, n. 39586 (di seguito: prima comunicazione E.ON);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 19 dicembre 2012, prot. Autorità 19 dicembre 2012, n. 42369 (di seguito: comunicazione 19 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna, datata 6 novembre 2013, prot. Autorità 6 novembre 2013, n. 35428 (di seguito: comunicazione 6 novembre 2013);
- la comunicazione di Terna, datata 8 settembre 2014, prot. Autorità 11 settembre 2014, n. 24694 (di seguito: comunicazione 8 settembre 2014);
- la comunicazione di E.ON, datata 31 ottobre 2014, prot. Autorità 31 ottobre 2014, n. 30769 (di seguito: seconda comunicazione E.ON);
- la comunicazione di Terna, datata 7 novembre 2014, prot. Autorità 17 novembre 2014, n. 32796 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2014);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), datata 28 novembre 2014, prot. Autorità 28 novembre 2014, n. 34673 (di seguito: prima lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, datata 4 dicembre 2014, prot. Autorità 5 dicembre 2014, n. 35495 (di seguito: comunicazione 4 dicembre 2014);
- la comunicazione della DMEG, datata 19 dicembre 2014, prot. Autorità 19 dicembre 2014, n. 37275 (di seguito: seconda lettera DMEG);
- la comunicazione della DMEG, datata 22 dicembre 2014, prot. Autorità 22 dicembre 2014, n. 37337 (di seguito: terza lettera DMEG);
- la comunicazione di E.ON ITALIA S.P.A., datata 23 dicembre 2014, prot. Autorità 23 dicembre 2014, n.37556 (di seguito: terza comunicazione E.ON).

**CONSIDERATO CHE:**

- su istanza di E.ON (cfr. prima comunicazione E.ON) e sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, l'Autorità ha ammesso l'impianto Centro Energia Ferrara al regime di reintegrazione dei costi per il periodo pluriennale 2013-2015; l'ammissione al regime per tale periodo si basava sul parere espresso da Terna ai sensi del comma 63.11 della deliberazione 111/06 (di seguito: il Parere), circa la probabilità che l'impianto fosse essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta (di seguito, se non diversamente specificato, i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06); in particolare, come emerge dalla comunicazione 19 dicembre 2012, Terna stimava che l'impianto Centro Energia Ferrara sarebbe stato essenziale nel triennio 2013-2015, in quanto il superamento delle condizioni di essenzialità dipendeva dalla realizzazione delle opere di riassetto della rete di Ferrara, per le quali, peraltro, non era ancora prevista da Terna la data di completamento;
- con la comunicazione 8 settembre 2014, Terna ha evidenziato che l'impianto Centro Energia Ferrara non sarà più essenziale per l'anno 2015;
- pertanto, venuta meno l'essenzialità dell'impianto, l'Autorità, con la deliberazione 500/2014/R/eel, ha:

- avviato approfondimenti istruttori finalizzati a valutare se sussistano i presupposti per confermarne ovvero revocarne l'ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2015;
- fissato un termine per l'invio di eventuali osservazioni da parte di E.ON nell'ambito del menzionato approfondimento;
- E.ON, con la seconda comunicazione E.ON, ha inviato all'Autorità le proprie osservazioni in merito all'ipotesi di revoca dell'ammissione alla reintegrazione dei costi, fornendo altresì un dettaglio degli oneri sostenuti con lo specifico fine di rendere disponibile l'impianto nel triennio 2013-2015; l'importo complessivo di detti interventi risulta inferiore all'ammontare stimato del corrispettivo di reintegrazione dei costi per il solo anno 2015 (nell'ipotesi di conferma dell'ammissione per detto anno);
- in risposta alle richieste istruttorie formulate con la prima lettera DMEG, Terna, con la comunicazione 4 dicembre 2014, ha, tra l'altro:
  - fornito maggiori dettagli circa le ragioni alla base della previsione di non essenzialità dell'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2015; in particolare, la modifica della previsione espressa nel Parere è dovuta, da un lato, ad un'inattesa ulteriore contrazione del fabbisogno dell'area rispetto alle riduzioni già registrate negli anni precedenti, combinata con un incremento della generazione afferente la rete locale superiore alle stime, e, dall'altro lato, al positivo impatto, oltre le migliori previsioni, della modifica nell'assetto di rete riguardante un impianto di produzione nella titolarità di un utente del dispacciamento diverso da E.ON; in condizioni normali di funzionamento, tale nuovo assetto ha determinato l'annullamento del prelievo dalla rete 132 kV dell'area, trasferendo integralmente detto prelievo sulla rete 380 kV e determinando, per conseguenza, un netto miglioramento per la sicurezza del sistema elettrico;
  - evidenziato che, nel periodo successivo al giorno 31 dicembre 2015, ritiene non particolarmente significativa la probabilità che l'impianto Centro Energia Ferrara possa risultare essenziale; e che, qualora, nel menzionato periodo, si dovessero verificare situazioni di sovraccarico nella porzione di rete rilevante, queste potranno essere risolte attraverso opportune manovre di emergenza sulla rete 132kV, anche nell'ipotesi in cui l'utente del dispacciamento interrompesse l'attività produttiva;
- con la seconda e la terza lettera DMEG, il responsabile del procedimento ha comunicato, a E.ON, le risultanze dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16 del dPR 244/01;
- con la terza comunicazione E.ON, ai sensi dell'articolo 16 del citato dPR 244/01, è stata richiesta un'audizione di fronte al Collegio dell'Autorità, che si è svolta il 19 febbraio 2015;
- nell'ambito dell'audizione, E.ON ha sottolineato che:
  - il comma 63.11 dovrebbe essere correttamente interpretato nel senso che l'accoglimento di una richiesta di ammissione alla reintegrazione per un periodo

pluriennale dovrebbe comportare che, sino al termine dello stesso, l'impianto sia incluso ogni anno nell'elenco degli impianti essenziali, indipendentemente dall'eventuale venir meno della sua essenzialità nel corso del periodo;

- in coerenza con tale ricostruzione, l'impianto Centro Energia Ferrara sarebbe già stato inserito da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2015;
- nelle prime settimane dell'anno 2015, inoltre, si sarebbe continuata a registrare l'accettazione di offerte relative all'impianto Centro Energia Ferrara sul mercato dei servizi di dispacciamento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 11, presupposto per beneficiare del regime di reintegrazione è che l'impianto di produzione sia considerato essenziale da Terna; l'inclusione nell'elenco degli impianti essenziali, che rappresenta un requisito necessario ma non sufficiente per l'assoggettamento al menzionato regime, presuppone che si effettui una valutazione di essenzialità limitata a un solo anno solare (articolo 63, comma 1) e che l'esito della valutazione medesima evidenzi la sussistenza della condizione di essenzialità dell'impianto nell'anno considerato; detta valutazione viene ripetuta annualmente anche nel caso di impianti di produzione per i quali i relativi utenti hanno avanzato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale;
- l'ammissione pluriennale si basa su una valutazione di probabilità, compiuta da Terna, che quell'impianto continui a essere essenziale anche negli anni solari successivi a quello di riferimento (articolo 63, comma 11);
- con la mera ammissione al regime pluriennale, pertanto, diversamente da quanto sostenuto da E.ON, all'impianto di produzione non viene riconosciuta un'essenzialità per l'intero periodo, ma si applica un meccanismo che semplifica gli adempimenti amministrativi che, con elevata probabilità, l'utente dovrebbe sostenere gli anni successivi in ragione, appunto, della probabilità che per tale periodo l'impianto di produzione sarà iscritto nell'elenco degli impianti essenziali;
- infatti, perché un utente ammesso al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale abbia titolo di beneficiare del regime per l'intero periodo, è necessario che il relativo impianto risulti effettivamente essenziale in esito alla valutazione che, annualmente, Terna compie ai sensi del citato articolo 63, comma 1 e ss.; pertanto, qualora tale presupposto venga meno, l'impianto deve essere escluso dal predetto regime, in quanto non più essenziale;
- posto quanto sopra, è bene comunque precisare che, nel decidere le richieste di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, l'Autorità ha comunque titolo di porre a fondamento della sua decisione anche circostanze ulteriori rispetto a quella della prognosi di essenzialità compiuta da Terna (tipizzata nel citato articolo 63, comma 11), quale, ad esempio, l'esigenza di realizzare e remunerare specifici investimenti, segnalati *ex ante*, nell'ambito dell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, e rilevanti per preservare

l'operatività dell'impianto; tali circostanze, che incidono anche sull'eventuale decisione che l'Autorità deve assumere nel caso in cui l'impianto considerato perda la sua essenzialità, non sono emerse, però, con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara come attestato dalla deliberazione 582/2012/R/eel, che ammette l'impianto al regime pluriennale in base alla sola valutazione prognostica compiuta da Terna e sopra richiamata;

- quanto poi al fatto, invocato da E.ON, che Terna abbia continuato a mantenere l'impianto Centro Energia Ferrara nell'ambito dell'elenco degli impianti essenziali, esso costituisce un elemento del tutto inconferente; infatti, l'elenco pubblicato da Terna reca non solo gli impianti che essa ritiene tecnicamente essenziali (e che saranno sottoposti alla relativa disciplina – comma 63.1), ma anche quelli che sono stati ammessi al relativo regime di reintegrazione (comma 63.11), per il periodo in cui sono ammessi, ossia fino a quando il periodo di ammissione scade naturalmente, ovvero sino a quando l'ammissione è revocata dall'Autorità (sussistendone i presupposti); pertanto, il mantenimento dell'impianto Centro Energia Ferrara nell'elenco di Terna (pure dopo la comunicazione 8 settembre 2014) risponde al fatto che era ancora pendente l'istruttoria avviata con la deliberazione 500/2014/R/eel che si chiude solo con il presente provvedimento;
- anche l'accettazione di offerte relative all'impianto Centro Energia Ferrara sul mercato dei servizi di dispacciamento, registrata nelle prime settimane dell'anno in corso, non costituisce un elemento significativo; l'accettazione di offerte formulate dagli utenti del dispacciamento su tale mercato rappresenta, infatti, la modalità standard con cui Terna si approvvigiona delle risorse di dispacciamento di cui necessita anche al di fuori del perimetro delle unità essenziali;
- quanto sopra considerato evidenzia la sussistenza dei presupposti per revocare l'ammissione dell'impianto Centro Energia Ferrara al regime di reintegrazione dei costi;
- tuttavia, poiché una tale revoca interviene dopo il giorno 31 dicembre 2014, si pone l'esigenza di definire i criteri di determinazione del corrispettivo di reintegrazione che tengano conto di tale circostanza.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
  - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione

- ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
  - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
  - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
    - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
    - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
  - la comunicazione 7 novembre 2014 di Terna riporta, tra l’altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti inseriti dalla stessa Terna nell’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2015, ivi inclusa l’unità dell’impianto Centro Energia Ferrara;
  - con la deliberazione 639/2014/R/eel, l’Autorità ha:
    - approvato, in relazione alle unità degli impianti inseriti nell’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2015 – esclusa l’unità dell’impianto Centro Energia Ferrara - e con efficacia limitata al predetto anno, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo;

- prorogato, tra l'altro, il termine per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- i commi 65.2, lett. b), 65.3, lett. c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
  - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
  - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
  - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- con la deliberazione 546/2013/R/eel, sono stati approvati, per l'anno 2014, i parametri tecnici tipici proposti da Terna, come modificati secondo l'istanza avanzata da E.ON;
- la comunicazione 7 novembre 2014 di Terna riporta, tra l'altro, le proposte previste dal comma 65.3.8 con riferimento ai parametri tecnici tipici dell'impianto Centro Energia Ferrara e le modifiche alla proposta di Terna richieste da E.ON; in particolare, detto utente ha richiesto di applicare anche per l'anno 2015 i parametri tecnici tipici approvati dall'Autorità per l'anno 2014 con riferimento al menzionato impianto.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- revocare l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Centro Energia Ferrara;
- sollevare E.ON da qualsiasi vincolo derivante dalla disciplina degli impianti essenziali con riferimento al predetto impianto, prevedendo altresì che Terna lo espunga con effetto immediato dall'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- delineare i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo all'impianto Centro Energia Ferrara, tenendo conto degli effetti della revoca dell'ammissione a tale regime; ciò al fine di agevolare l'utente del dispacciamento nella formulazione dell'istanza per il riconoscimento del corrispettivo sopra richiamato e Terna nelle attività di verifica del margine di contribuzione;
- a tal fine, esplicitare gli adattamenti della disciplina della reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65, necessari per tenere conto delle peculiarità della reintegrazione attinente all'impianto Centro Energia Ferrara;
- in particolare, gli adattamenti citati al precedente alinea riguardano i profili di seguito descritti:
  - si prevede la reintegrazione piena dei costi per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento, mentre, per il periodo residuo dell'anno 2015, la reintegrazione è limitata ai costi fissi incrementali, come meglio definiti nel prosieguo, al netto di una quota del margine di contribuzione generato nel periodo residuo medesimo;
  - i costi fissi incrementali per il periodo residuo dell'anno 2015 sono gli oneri fissi che, contestualmente: presentino i requisiti previsti dalla deliberazione 111/06 per i costi fissi riconosciuti; siano conseguenza diretta di vincoli (es. contrattuali, autoritativi etc.), a carico dell'utente del dispacciamento, che abbiano avuto origine nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al regime di reintegrazione per il triennio 2013-2015 e il giorno di entrata in vigore del presente provvedimento; siano stati strettamente necessari per consentire l'operatività dell'impianto nel periodo dall'1 gennaio 2013 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento (o in parte del periodo medesimo);
  - la quota del margine di contribuzione generato nel periodo residuo dell'anno 2015 è determinata in ragione del peso dei costi fissi incrementali del citato periodo medesimo rispetto all'insieme dei costi fissi che, nello stesso arco temporale, sarebbero stati riconosciuti se non fosse intervenuto il provvedimento di revoca dell'ammissione alla reintegrazione;
  - l'utente del dispacciamento titolare dell'impianto Centro Energia Ferrara può richiedere – esplicitando le ragioni - che siano applicati criteri diversi rispetto a quelli previsti dal presente provvedimento, in merito alla determinazione dei costi fissi oggetto di reintegrazione e della quota del margine di contribuzione da considerare con riferimento al periodo residuo dell'anno 2015;
  - l'impostazione sopra delineata è volta a considerare il fatto che, nella convinzione dell'irrevocabilità dell'ammissione, E.ON possa, ad esempio, aver assunto in buona fede, tra la data di ammissione dell'impianto Centro Energia Ferrara al regime di reintegrazione per il triennio 2013-2015 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, impegni finalizzati ad assicurare la

- disponibilità dell'impianto per l'intero triennio sopra citato e il pieno rispetto dei vincoli connessi all'assoggettamento al regime di reintegrazione nel triennio medesimo; rispetto al periodo residuo dell'anno 2015, dalla reintegrazione sono invece esclusi gli oneri fissi derivanti da vincoli che hanno avuto origine precedentemente alla data di ammissione dell'impianto Centro Energia Ferrara o successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- dalla reintegrazione sono escluse le perdite dovute a vendite a prezzi inferiori al costo variabile riconosciuto e ad acquisti a prezzi superiori al costo variabile riconosciuto; sono previste, nel contempo, alcune eccezioni al principio appena descritto, nel caso delle prove tecniche obbligatorie o di quantità strettamente necessarie a rendere implementabile il programma in esito al mercato del giorno prima nelle ore profittevoli;
  - si stabilisce un criterio semplificato per suddividere le partite economiche relative agli obblighi dell'*Emissions Trading* tra il periodo dell'anno 2015 ante revoca e il periodo residuo dell'anno stesso, per evitare di raddoppiare le attività di calcolo dei prezzi rilevanti per la valorizzazione delle quote di emissione e dei titoli *Certified Emission Reduction* ed *Emission Reduction Unit*;
  - è confermata la possibilità per E.ON di richiedere un acconto semestrale del corrispettivo di reintegrazione; detto acconto è tuttavia determinato come differenza tra: la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il minore tra il 40% della stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 20% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di ammissione alla reintegrazione dei costi; i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato; la modifica della metodologia di calcolo dell'acconto semestrale è volta a considerare il fatto che una quota preponderante del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2015 deriverà dalla componente attinente al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento;
  - sotto il profilo procedurale, si adeguano alcuni termini per tenere conto che la decisione in esito all'approfondimento avviato con la deliberazione 500/2014/R/eel è assunta, con il presente provvedimento, nel corso dell'anno 2015.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- per le finalità connesse alla reintegrazione per l'anno 2015, approvare, in relazione all'unità dell'impianto Centro Energia Ferrara e con efficacia limitata all'anno citato, la proposta presentata da Terna in tema di standard per la determinazione del costo variabile riconosciuto, ai sensi del comma 64.31, lettera a);
- evidenziare che E.ON ha la facoltà di avanzare istanze per la modifica dei valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8.

#### **RITENUTO INFINE:**

- che, in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara, nulla osti ad applicare i parametri tecnici tipici definiti per l'anno 2014 anche per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2015;
- opportuno che, alla luce della revoca dall'ammissione alla reintegrazione dei costi e dei criteri di reintegrazione previsti dal presente provvedimento, i parametri tecnici tipici rilevino esclusivamente, nell'anno 2015, per l'individuazione, nelle ore non profittevoli, delle quantità strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile, date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c)

#### **DELIBERA**

1. di revocare l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Centro Energia Ferrara, con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento a E.ON, la quale è pertanto sollevata, limitatamente a tale impianto e con decorrenza da tale data, da qualsiasi vincolo derivante dalla disciplina degli impianti essenziali;
2. di prevedere che Terna espunga, con effetto immediato, l'impianto Centro Energia Ferrara dall'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2015, di cui al comma 63.1;
3. di notificare il presente provvedimento a Terna e a E.ON;
4. di approvare, nei termini esplicitati in motivazione, i "Criteri per la reintegrazione dei costi dell'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2015", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
5. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2015 e nei termini esplicitati in motivazione, la proposta, di cui alla lettera a), del comma 64.31 della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la comunicazione 7 novembre 2014, con riferimento all'unità dell'impianto Centro Energia Ferrara;
6. di stabilire che i parametri tecnici tipici relativi all'impianto Centro Energia Ferrara, definiti per l'anno 2014, siano applicati anche in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2015;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*